



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Indennità di trasferimento nel caso di soppressione di uffici

Molti colleghi ci hanno chiesto chiarimenti in merito all'indennità di trasferimento nel caso di soppressione di uffici o dislocazione degli stessi in altra sede. Ci hanno inoltre rappresentato che alcuni Uffici Amministrativi e Contabili avrebbero loro puntualizzato che nel caso di cui sopra non spetterebbe alcuna indennità.

Ebbene le cose non sono proprio in questi termini. La normativa vigente prevede quanto segue:

L'articolo 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 1 della legge 29 marzo 2011, n. 86, modificando in tal modo il testo che novella la disciplina dei trasferimenti d'autorità del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate:

Comma 1 – *“..... al personale in servizio permanente delle Forze Armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile ..., trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.”*

Comma 1-bis – *“L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.”*

Relativamente al significato da attribuire al generico concetto di *“sede di servizio limitrofa”* si è espressa la Camera dei Deputati approvando, in data 21 dicembre 2012, l'o.d.g. n. 9/05534-bis-B/035 sulla cui scorta la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 25 marzo 2013 recante prot. n. 0014230, ha chiarito che la disposizione in argomento deve intendersi nel senso che ***“l'indennità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 86 del 2011, nonché ogni altra indennità e rimborso previsti in caso di trasferimento, non competono nel caso in cui il dipendente sia trasferito – a seguito di provvedimenti di soppressione o dislocazione interessanti il reparto o ente di appartenenza – ad una sede di servizio ubicata in un comune confinante e questo anche nel caso in cui le sedi di servizio distino tra loro più di dieci chilometri”***.

Pertanto, se a seguito della soppressione di un ufficio, il personale viene trasferito in un comune non confinante con il comune sede dell'ufficio soppresso, l'Amministrazione deve corrispondere l'indennità di trasferimento.